



CAMERA DI COMMERCIO I.A. DI PADOVA

Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022 Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022 del 20-10-2022

MODULO I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dal Segretario Generale con proprio [Atto Gestionale n. 17 del 03 agosto 2022](#), successivamente integrato con [Deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 15 settembre 2022](#) in relazione alla componente variabile in applicazione delle previsioni di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) del [CCNL 21.05.2018](#) per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate

In base a quanto previsto dall'art. [67 c. 1 del CCNL 2016-2018](#), "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'[art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004](#), relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del [CCNL del 22.1.2004](#). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del [CCNL del 22.1.2004](#), pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Tali risorse ammontano a € **532.297,41** secondo il dettaglio che segue:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 31, comma 2	453.934,97
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 1	18.960,97
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 2	15.291,10
CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 7	6.116,44
CCNL 9/5/2006 art. 4, comma 4	16.716,20
CCNL 11/4/2008 art. 8, comma 5	21.277,73

[CCNL 22/1/2004 art. 31 comma 2](#) "Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del [CCNL dell'1.4.1999](#); art. 4, commi 1 e 2, del [CCNL 5.10.2001](#). L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti



collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.”;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 1](#): prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota dei dirigenti;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 2](#): prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,50% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota dei dirigenti, e nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo anno 2001 sia inferiore al 41%. Tale rapporto è risultato essere pari al 22,68%, quindi è possibile iscrivere tale ulteriore somma;

[CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 7](#): prevede che la percentuale di incremento indicata nel comma 2 (punto precedente) è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 4, di un ulteriore 0,20% del monte salari anno 2001 (pari a € 3.058.220,94), esclusa la quota relativa alla dirigenza, che è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del CCNL 31.03.1999 (alte professionalità);

[CCNL 9/5/2006 art. 4, comma 4](#): prevede di iscrivere una somma pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 (pari a € 3.343.240,52), esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%. Tale rapporto è risultato essere nel 2007 pari al 25,3%, è quindi è possibile iscrivere una quota;

[CCNL 11/4/2008 art. 8, comma 5](#): prevede che le Camere di commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e che abbiano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 41%, iscrivono una somma pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005 (pari a € 3.546.289), esclusa la quota relativa alla dirigenza; tale rapporto risulta essere inferiore al 41%, pertanto è possibile iscrivere tale quota;

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. a	8.985,60
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. b	14.490,32
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. c	24.363,50

[CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 2 lett. a](#): prevede di iscrivere un importo su base annua pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali in servizio alla data del 31.12.2015

[CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 2 lett. b](#): pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e fatte confluire nel fondo a decorrere dalla medesima data, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5, non sono assoggettate ai limiti di crescita del Fondo previsti dalla legislazione vigente, cioè, nello specifico, dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL di cui trattasi;

[CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 2 lett. c](#): prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio, a partire dal 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità e che non sono già confluiti nell'unico importo consolidato :

- cessazioni anno 2017 (risparmi conseguiti dopo la cessazione al netto di quanto già confluito nell'importo consolidato anno 2017): € 5.708,14
- cessazioni anno 2018 : € 3.477,32
- cessazioni anno 2019: € 6.905,77
- cessazioni anno 2020: € 335,46
- cessazioni anno 2021 € 7.936,81



Totale risorse con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
TOTALE RISORSE	580.136,83
Risorse stabili consolidate ai sensi art. 67 CCNL 21.05.2018 al netto di quanto destinato alle Posizioni organizzative (€ 133.125,00)	447.011,83

Sezione II – Risorse variabili

La parte “variabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 tenuto conto delle indicazioni contenute nella [Determina Presidenziale d’Urgenza n. 019 assunta in data 06 settembre 2022](#), come ratificata dalla Giunta con [deliberazione n. 112 del 15 settembre 2022](#), è stata quantificata alla data odierna ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€ 289.226,15**.

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett. a	0
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett .b	0
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett.c	0
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett.d	4.516,70
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett. e	23.198,34
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett. h	33.549,95
CCNL 21/5/2018 art. 67, comma 3 lett. i	226.270,00
CCNL 21/5/2018 art. 68, comma 1	1.691,16
Totale risorse variabili	289.226,15

1) [Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. d\)](#): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzione individuale di anzianità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell’anno 2021, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. L’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio.
cessazioni quota anno 2021 : € 4.516,70.

3) [Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. e\)](#): l’importo è relativo al risparmio realizzato sull’importo destinato al fondo dello straordinario. A fronte del totale del fondo dello straordinario di € 49.806,08 costituito con [Atto Gestionale del Segretario Generale n. 1 del 10/01/2022](#), per l’anno 2021 il risparmio è stato pari a € 20.725,70. Rientrano poi nella disponibilità il residuo delle risorse accantonate per l’anno 2020 per Banca Ore che al 31/12/2020 non si sono tradotte in pagamento perché tali ore sono state utilizzate a riposo compensativo dai dipendenti pari a € 2.472,64

4) [Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. h\)](#): prevede di iscrivere una quota massima corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari anno 1997 pari a € 33.549,95, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale integrazione è soggetta alla verifica che nel bilancio dell’Ente sussista la relativa capacità di spesa.

4) [Art. 67 CCNL 21/05/2018, comma 3, lett. i\)](#) (“Gli enti possono destinare apposite risorse: a) [...] b) alla



componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri 12 analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; [...].”.): la norma prevede la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il conseguimento di specifici obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. In applicazione dell'articolo citato, in sede di costituzione del fondo, è stato individuato con [Deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 15 settembre 2022](#) un importo pari a € 226.270,00. I progetti sono stati sottoposti alla verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel merito della compatibilità con il piano della performance dell'Ente ed ai fini della valorizzazione delle risorse per la remunerazione della performance organizzativa ed individuale del personale camerale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato l'analisi in dettaglio dei progetti volti ad alimentare le risorse del fondo ai sensi dell' art. 67 comma 5 del CCNL 21.05.2018, ed avendone verificato la coerenza sia rispetto alle caratteristiche richieste dalla citata norma sia anche rispetto alle linee guida generali ed ai contenuti specifici del Piano della Performance dell'Ente Camerale ha espresso in data 12 settembre 2022 parere favorevole, per quanto di sua competenza, all'approvazione dei suddetti progetti.

5) [Art. 68 CCNL 21/05/2018, comma 1](#) (somme non utilizzate o non attribuite in aumento delle risorse dell'anno successivo): la Camera di Commercio di Padova ha adottato nel 2013 un nuovo sistema di valutazione il quale prevede che la performance individuale sia collegata al grado di raggiungimento di obiettivi specifici rispetto ad un target fissato nel piano della performance. In caso di periodi di assenza superiori a tre mesi l'importo attribuibile quale compenso incentivante la produttività viene riproporzionato in base al periodo di presenza. L'Aran interpellato con apposito quesito al riguardo ritiene che alla luce della disciplina dell'art. 17 comma 5 del ccnl 1.4.1999, ora art. 68 comma 1 ccnl 21/05/2018, l'importo di risorse stabili non erogate nell'anno siano portate in aumento delle risorse per l'anno successivo acquisendo la natura di risorse variabili ed avendo pertanto una valenza di destinazione solo per tale anno. Tale importo calcolato a valere dell'anno 2022 è pari a € 1.691,16.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
art. 23 comma 2 L. 75/2017 (limite fondo 2016)	0
Totale riduzioni	0

Per l'anno 2022 [l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce: **“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”**. Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce pertanto la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2022 e richiede necessariamente il rispetto del vincolo sopra citato nell'art. 23 comma 2 del D,Lgs 75/2017, ovvero che **l'ammontare complessivo del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2016**.

Sulla base delle previsioni dettate dall'art. 23 comma 2 del [d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#) nonché delle circolari del MEF- Ragioneria Generale dello Stato [n. 32 del 23 dicembre 2015](#) e [n. 12 del 23 marzo 2016](#), e [n. 19 del 27 aprile 2017](#) che dettano indicazioni operative in merito al bilancio di previsione ed al Conto Annuale per l'esercizio 2017 e 2018, si specifica che il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 della più volte citata legge 75/2017 si debba applicare all'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2022 al



trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nell'applicazione del limite non sono sottoposte al tetto di spesa alcune voci variabili di alimentazione del fondo quali ad esempio, le economie confluite dall'anno precedente già certificate. Operando un confronto comprendente le risorse stabili e le risorse variabili soggette al limite di spesa, secondo le istruzioni elaborate dall'ARAN in condivisione con RGS-IGOP, **l'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2022 al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario è pari ad € 820.997,56, a fronte di risorse per l'anno 2016 sempre al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario pari a € 829.044,00.** Pertanto non si procede ad alcuna riduzione delle risorse complessive valorizzate per l'anno 2022.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	447.011,83
Risorse variabili	287.534,99
Residui anni precedenti	1.691,16
Totale	736.237,98

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

MODULO II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 376.093,02 relative a:

Descrizione	Importo
Art. 68 comma 1 - Progressioni orizzontali consolidate	315.285,62
Art. 68 comma 1 - rideterminazione Progressioni Economiche Orizzontali per incremento stipendio CCNL 21/05/2018	14.490,32
Art. 68 comma 1 - Risorse per la corresponsione dell'indennità di comparto	45.345,71
Art. 68 comma 1 -Indennità personale ex-VIII ^a qual..funz.le non titolare di p.o.	971,37
Totale	376.093,02

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse e/o indennità di comparto pregresse.



Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 360.144,96 così suddivise:

Descrizione	Importo
Art. 68 comma 2 lett. a) - Premi correlati alla performance collettiva	189.501,47
Art. 68 comma 2 lett b) - Premi correlati alla performance individuale	108.043,49
Art. 68 comma 2 lett c) - Indennità legate a particolari condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori)	1.600,00
Art. 68 comma 2 lett. e) - Indennità legate all'esercizio di specifiche responsabilità	41.000,00
Art. 68 comma 2 lett. g) - compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c)	0
Art. 68 comma 2 lett j) - progressioni economiche aventi decorrenza nell'anno (finanziate con risorse stabili disponibili)	20.000,00
Totale	360.144,96

Come previsto dall'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 21.5.2018, le progressioni economiche aventi decorrenza dal 1 gennaio 2022 (€ 20.000) sono interamente finanziate con risorse stabili disponibili (rimangono disponibili ulteriori € 50.918,81).

Come previsto dall'art. 68 comma 3 del CCNL, la parte prevalente delle risorse variabili è destinata ai trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 68. Ai premi correlati alla performance individuale è destinato il 32% delle risorse variabili.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	376.093,02
Somme regolate dal contratto	360.144,96
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	736.237,98

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, al netto di quelle destinate a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari



di posizione organizzativa (€ 133.125,00), ammontano a € 447.011,83; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 376.093,02. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Le indennità disciplinate dal CCDI non sono attribuite in maniera indifferenziata a tutto il personale ma solo a quello che svolge le specifiche funzioni remunerate; inoltre, le risorse destinate al riconoscimento di nuove progressioni economiche nella categoria vengono corrisposte, secondo criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da ciascun dipendente a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale, con le modalità previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore. Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e il compenso incentivante la produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il [D.Lgs. 150/2009](#) e con la supervisione dell'OIV in merito alla validazione della Relazione sulla Performance quale condizione per accedere agli strumenti per la premialità.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2022, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 16 del CCNL 21.05.2018 e dei principi introdotti dal [D.Lgs. 74/2017](#), l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 6 della presente ipotesi di accordo decentrato, prevede l'effettuazione di nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2022, associando i punteggi derivanti dalla vigente metodologia di valutazione adottata con determinazione del Segretario Generale n. [42 del 30.05.2013](#) relativamente alle competenze agite ed abbinandoli ai risultati conseguiti individualmente per il triennio 2019 - 2021. In particolare l'importo di € 20.000 viene destinato alla progressione di un massimo di 16 dipendenti risultati in possesso di competenze elevate utili alla stessa progressione su di un totale di 31 dipendenti scrutinabili.

MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2021	Anno 2021	Differenza
Risorse stabili sottoposte a certificazione	439.075,32	447.011,83	7.936,51
Risorse variabili sottoposte a certificazione	271.286,65	264.336,65	(6.950)
Totale parziale	710.361,97	711.348,48	986,51
Totale somme escluse dalle riduzioni (Residui anni precedenti, Istat e specifiche disposizioni di legge, risparmi straordinario, risorse piani di razionalizzazione)	38.324,58	24.889,50	(13.435,08)
Riduzioni	0	0	0
Totale Fondo depurato delle voci non soggette a vincolo	710.361,97	711.348,48	986,51
Totale Fondo	748.053,07	736.237,98	(11.815,09)

Le risorse stabili sono sottoposte a certificazione sono al netto di quanto destinato a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato dei funzionari titolari di posizione organizzativa (€ 133.125,00) ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018



MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un'unica voce di contabilità economica precisamente al conto elementare 321006, quindi la verifica tra sistema contabile e i dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Per l'anno 2022 [l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce: **“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”**. Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce pertanto la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2022 e richiede necessariamente il rispetto del vincolo sopra citato nell'art. 23 comma 2 del D,Lgs 75/2017, ovvero che **l'ammontare complessivo del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2016**.

Sulla base delle previsioni dettate dall'art. 23 comma 2 del [d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#) nonché delle circolari del MEF- Ragioneria Generale dello Stato [n. 32 del 23 dicembre 2015](#) e [n. 12 del 23 marzo 2016](#), e [n. 19 del 27 aprile 2017](#) che dettano indicazioni operative in merito al bilancio di previsione ed al Conto Annuale per l'esercizio 2017 e 2018, si specifica che il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 della più volte citata legge 75/2017 si debba applicare all'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2022 al trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nell'applicazione del limite non sono sottoposte al tetto di spesa alcune voci variabili di alimentazione del fondo quali ad esempio, le economie confluite dall'anno precedente già certificate.

Operando un confronto comprendente le risorse stabili e le risorse variabili soggette al limite di spesa, secondo le istruzioni elaborate dall'ARAN in condivisione con RGS-IGOP, **l'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2022 al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario è pari ad € 820.997,56, a fronte di risorse per l'anno 2016 sempre al netto delle risorse relative al Fondo del lavoro straordinario pari a € 829.044,00**. Pertanto non si procede ad alcuna riduzione delle risorse complessive valorizzate per l'anno 2022.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, quantificato dal Segretario Generale con proprio [Atto Gestionale n. 17 del 03 agosto 2022](#), e successivamente integrato con [Deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 15 settembre 2022](#), sulla base degli indirizzi forniti con [Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 19 del 06 settembre 2022](#), come ratificata con deliberazione di Giunta n. 112 del 15 settembre 2022, è imputato al conto elementare di contabilità economica 321006.